

COMUNE DI COPERTINO

# Provincia di Lecce

# C. F. 80008830756 – P. I. 02255920759 – Tel. 0832/938311 – Fax 0832/933522

Via Malta, 10 – 73043 COPERTINO (LE)

**CAPITOLATO D’ONERI PER LA CONCESSIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DELLA TARIG, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DIRITTO OCCUPAZIONE BANCHI MERCATO COPERTO**

**CIG 63230222D2**

**TITOLO I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

**Articolo 1**

**Oggetto della concessione**

1. La concessione ha per oggetto la gestione, in conformità al decreto legislativo 507/1993, delle attività relative ai servizi di:
2. accertamento e riscossione della TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (di seguito denominata TOSAP);
3. accertamento e riscossione dell' IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’;
4. accertamento e riscossione del DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI;
5. accertamento e riscossione del DIRITTO OCCUPAZIONE BANCHI MERCATO COPERTO;
6. accertamento e riscossione della TASSA RIFIUTI GIORNALIERA.
7. Il Comune di Copertino appartiene, ai sensi degli articoli 2 e 43 del D.Lgs. n. 507/93, alla classe IV.
8. Tutte le prestazioni oggetto della concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate.
9. Il Concessionario è tenuto ad osservare ed applicare le norme vigenti nelle materie oggetto della concessione, i relativi regolamenti comunali nonché le tariffe applicate dal Comune.

**Articolo 2**

**Requisiti del Concessionario**

1. Il Concessionario deve essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI del Codice dei Contratti) per le attività oggetto del presente appalto. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.
2. Il Concessionario deve essere regolarmente iscritto all’Albo Nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni, istituito presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 che abbiano la misura minima del capitale sociale interamente versato di almeno Euro 5 (cinque) milioni, così come previsto dall’art. 3 bis del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con Legge n. 73 del 22 maggio 2010.

**Articolo 3**

**Durata della concessione**

1. La concessione del servizio di cui all’articolo 1, ha durata di anni 3 (tre), con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di formalizzazione della concessione. Alla scadenza il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta.
2. La concessione può essere rinnovata con le modalità previste dalla normativa vigente, sussistendo le ragioni di convenienza e di pubblico interesse.
3. La concessione si intende risolta *ipso iure,* senza obbligo di pagamento da parte del Comune di alcuna indennità qualora nel corso della stessa entrassero in vigore norme legislative che comportino l’abolizione dei tributi locali sopra elencati o ne sottraggano la gestione ai Comuni.
4. Scaduto il termine contrattuale della concessione, originario o rinnovato, è fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni inerenti ai servizi gestiti.

**Articolo 4**

**Stipulazione del contratto**

1. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto deve aver luogo nel termine di sessanta giorni.
2. In caso di mancata stipulazione del suddetto contratto nel termine fissato, l’Amministrazione Comunale dichiara decaduta l’aggiudicazione ed incamera la cauzione provvisoria che viene fissata in Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00).
3. Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale non addivenga alla predetta stipulazione per qualsiasi motivo non imputabile al Concessionario, questi, previa notifica di diffida all’Amministrazione, può svincolarsi dal suo impegno a norma dell’art. 114 del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato.
4. Il contratto è stipulato in forma pubblico amministrativa.

**Articolo 5**

**Corrispettivo per la gestione e minimo garantito**

1. I corrispettivi in favore dell’affidatario sono costituiti:
   1. da un corrispettivo annuo fisso pari ad **Euro 26.000,00** (soggetto a ribasso) sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita sul minimo garantito offerto da corrispondere al Comune di Copertino;
   2. da un aggio determinato nella misura del **25%** (soggetto a ribasso) che sarà corrisposto sulle somme, a qualsiasi titolo riscosse, eccedenti il minimo garantito offerto (stimato in circa € 60.000,00 all’anno).
2. Il minimo garantito annuo da corrispondere al Comune di Copertino è fissato in **Euro 130.000,00** (centotrenta/00) a base di gara ed è soggetto a rialzo. Lo stesso deve intendersi al lordo del corrispettivo annuo di cui al comma 1 lett. a).
3. Il minimo garantito è da considerarsi sul lordo complessivamente riscosso a titolo di TOSAP, di tassa rifiuti giornaliera, di Imposta sulla pubblicità, di Diritto sulle pubbliche affissioni e di Diritto occupazione banchi mercato coperto.

**Articolo 6**

**Revisione della disciplina della TOSAP, dell'Imposta sulla Pubblicità, del Diritto**

**sulle pubbliche affissioni e del Diritto occupazione banchi del mercato coperto**

1. Nel caso di revisione della disciplina o di variazioni tariffarie di uno dei tributi di cui in oggetto, a seguito di provvedimenti legislativi o amministrativi, che comporti una variazione in aumento o in diminuzione del gettito del relativo tributo in concessione superiore al 10%, il minimo garantito va rivisto in comune accordo fra le parti al fine di ristabilire l’equilibrio contrattuale.

# Articolo 7

# Cauzione definitiva

1. A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione, costituita a norma della legge 10 giugno 1982 n. 348, il cui ammontare è pari al minimo garantito risultato dalla gara.
2. Qualora la cauzione venga costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune appaltante.
3. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario, il Comune procede ad escussione della cauzione utilizzando, se del caso, il procedimento previsto dal R.D. 14/4/1910 n. 639.
4. La diminuzione della cauzione comporta l'obbligo del reintegro da parte del Concessionario entro venti giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune.
5. A richiesta del Comune, il Concessionario deve provvedere all'integrazione proporzionale della cauzione ogni qualvolta, durante la durata contrattuale, si verifichino le variazioni in aumento delle tariffe in percentuale superiore al dieci per cento.
6. La cauzione verrà svincolata nei modi di legge entro 180 giorni dalla scadenza della concessione. Lo svincolo comunque avverrà solo dopo avere verificato la regolarità della gestione e successivamente alla consegna della banca dati e alla riconsegna degli impianti di cui al successivo articolo 18, nonché all'accertamento della inesistenza di pendenze economiche e dell'avvenuto rispetto di tutte le clausole inerenti la concessione.

**Articolo 8**

**Tutela della sicurezza**

1. Il concessionario nella gestione del servizio si obbliga ad applicare le normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei dipendenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti.
2. Il concessionario deve comunicare al comune tutti gli atti ed i comportamenti adottati in applicazione del D. Lgs. 81/2008.
3. Prima dell’inizio della gestione, il concessionario deve segnalare al comune, il personale incaricato per l’espletamento del servizio, il contratto collettivo di lavoro applicato allo stesso, ed indicarne i successivi cambiamenti.

**Articolo 9**

**Domicilio del Concessionario**

1. Il Concessionario elegge e mantiene in Copertino, per tutta la durata della concessione, il proprio domicilio, presso il quale il Comune può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione.
2. E' in ogni caso facoltà dell’Amministrazione Comunale dare comunicazione alla sede legale della ditta.
3. Le comunicazioni di cui al primo comma possono essere effettuate al rappresentante del Concessionario di cui all’articolo 11 del presente capitolato.

# Articolo 10

# Sportello al pubblico

1. Il Concessionario è tenuto a comunicare entro i tre giorni antecedenti la data di stipula del contratto la sede del proprio ufficio nell’ambito del territorio comunale.
2. Il Concessionario è altresì tenuto ad allestire a suo totale carico, entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto,l’ufficio di cui al precedente comma 1.
3. L’ufficio predisposto deve essere decorosamente arredato ed allestito in modo funzionale al ricevimento dell’utenza, con spazi non inferiori a mq. 30 a ciò destinati esclusivamente e dotato di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni e allo svolgimento del servizio ( a titolo esemplificativo: telefono, fax, fotocopiatrice, posta elettronica, computer, stampanti ecc.) e deve essere aperto al pubblico per almeno 3 ore su cinque giorni settimanali, secondo un programma da concordare con l’Amministrazione Comunale. Tale ufficio, che dovrà essere collocato in posizione visibile e di comodo accesso al pubblico, dovrà recare all'esterno una targa con la dicitura: "Comune di Copertino - Servizio TOSAP, affissioni, pubblicità e concessione banchi - gestione Ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", nonché gli orari di apertura al pubblico.
4. Tutte le spese per i locali sono a carico del Concessionario.
5. Il Concessionario è obbligato, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, a fornire, a proprie spese, adeguata informazione all’utenza, mediante manifesti ed avvisi, in ordine ad ogni circostanza di rilievo attinente la gestione del servizio.
6. Il Concessionario deve esporre nell'ufficio, cui accede il pubblico:
   * l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
   * la tariffa relativa ai diritti di affissione;
   * la tariffa dell’imposta di pubblicità;
   * la tariffa della TOSAP e della tassa rifiuti giornaliera;
   * la tariffa del diritto occupazione banchi mercato coperto.
7. La mancata apertura dell’ufficio è ipso iure causa di risoluzione del contratto.

# Articolo 11

# Rappresentante del concessionario

1. Il concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale:

* non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall’articolo 9 del Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289;
* sia in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 7 del Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289;
* sia in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado.
  1. Al rappresentante del concessionario è affidata la responsabilità della direzione del servizio delle pubbliche affissioni e di riscossione ed accertamento della TOSAP, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
  2. A detto rappresentante possono essere affidate le funzioni di cui agli articoli 11 e 54 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

# Articolo 12

# Obblighi del Concessionario relativamente al Personale

1. Il Concessionario ha l'obbligo di disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare funzionamento del servizio, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive in conformità ai contratti collettivi di lavoro del ramo.
2. Il Concessionario è obbligato, in ogni caso, ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell’art. 63 del decreto legislativo 112/1999, ad assumere e mantenere in servizio, per tutta la durata della concessione e con le qualifiche già possedute, tutto il personale già alle dipendenze del precedente Concessionario da almeno sei mesi con i requisiti prescritti (attualmente risulta assunta n. 1 unità con contratto di lavoro subordinato part-time al 75% per 30 ore settimanali con CCNL Metalmeccanici – Livello II; peraltro il Concessionario si avvale di n. 1 unità con contratto a progetto per le attività di materiale affissione dei manifesti sulle plance delle pubbliche affissioni per il numero di ore che risultano necessarie ).
3. Il Concessionario provvede a proprie cure e spese alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le previdenze stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.
4. Dell'operato del personale, il Concessionario è direttamente responsabile.
5. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed i suoi dipendenti, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.
6. Il mancato rispetto del presente articolo è causa di risoluzione del contratto per inadempimento.

**Art. 13 Gestione del servizio**

* + - 1. Il concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione, sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.04.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrazione di dati statistici e per approfondire modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari.
      2. Il concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio (anche on-line), a proprie spese, la modulistica necessaria, preventivamente concordata con il Comune.
      3. Gli addetti all’Ufficio devono dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in collegamento con gli uffici comunali ed evitando di rimandare gli utenti da un’ufficio all’altro, ma acquisendo direttamente, quando possibile, tutte le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all’utente.
      4. Il Concessionario inoltre agisce nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni.
      5. L’ufficio deve mettere a disposizione, per la visione da parte degli utenti, le tariffe ed i regolamenti che regolano le entrate date in concessione.

Articolo 14

Pagamento della TOSAP, dell’Imposta di pubblicità

e del Diritto delle pubbliche affissioni

1. Il Concessionario deve inviare agli utenti,anche in assenza di obbligo di legge, un avviso di scadenza per il pagamento annuale dell’imposta sulla pubblicità e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l’importo dovuto. In tale avviso (che dovrà essere spedito almeno 30 giorni prima della scadenza di pagamento) devono essere indicate anche le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento (con l’indicazione delle possibilità di riduzione delle sanzioni offerte dal c.d. ravvedimento operoso) e le modalità per eventuali ricorsi. Inoltre va indicata l’ubicazione degli uffici del concessionario, con l’indicazione di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica. Inoltre in tale avviso il concessionario riporterà ogni indicazione che ritenga utile per il contribuente (Nell’anno 2014 la ditta Concessionaria del servizio di cui al presente capitolato ha comunicato di aver inviato n. 198 avvisi bonari ai fini ICP e n. 3162 avvisi bonari ai fini TOSAP).
2. Nell’avviso andranno anche specificate le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed allegato il bollettino per il versamento in conto corrente postale.
3. Il Concessionario non ha diritto al rimborso delle spese di spedizione degli avvisi di pagamento né da parte del contribuente né da parte dell’Amministrazione.
4. Per tutte le tipologie di entrate, i contribuenti versano le somme direttamente su conto corrente postale dedicato intestato al Comune di Copertino, ad eccezione dell’entrata relativa all’occupazione banchi mercato coperto per la quale è consentita la riscossione diretta dal personale incaricato, con l’obbligo del riversamento nelle casse comunali. Il Concessionario avrà accesso ai conti corrente dedicati esclusivamente per la rendicontazione, escludendosi ogni altra attività.
5. La maggiorazione, di cui all’art. 22, comma 9, del D.Lgs. n. 507/1993, per servizi d’urgenza è versata nei modi previsti al successivo art. 21.
6. Il Concessionario dovrà attivare le eventuali nuove forme di pagamento che l’Amministrazione vorrà mettere a disposizione dei contribuenti.
7. Tutti i flussi finanziari (in entrata ed in uscita) posti in essere dal concessionario, devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei pagamenti.

**TITOLO II: DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER L’ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E LA GESTIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

# Articolo 15

# Gestione del servizio

1. Il Concessionario assume la veste di Funzionario Responsabile ai sensi dell’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 507/1993.
2. Le affissioni devono essere corrispondenti alle norme del decreto legislativo 507/1993 e tempestivamente eseguite, così come richiesto dagli utenti, senza che la concessionaria possa richiedere alcun compenso straordinario o comunque eccedente quello stabilito ai sensi del Decreto Legislativo n. 507/93.

**Articolo 16**

**Manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni**

1. Il concessionario prende in consegna dal Comune tutti gli impianti delle affissioni pubbliche, esistenti alla data di stipulazione del contratto (l’elenco degli impianti è disponibile sul sito istituzionale dell’ente unitamente a tutta la documentazione utile per la gara).
2. Per l’intera durata del contratto, il concessionario provvede, a propria cura e spesa, alla manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni ed alla sostituzione di quelli in cattivo stato, in modo da garantirne la efficienza e la sicurezza, nonché il decoro dell’ambiente cittadino. In caso di segnalazione scritta da parte dell’Amministrazione Comunale, la sostituzione o il ripristino dovrà avvenire entro 15 giorni.

**Articolo 17**

**Responsabilità del Concessionario**

1. Tutto il personale agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Concessionario .
2. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno in ogni modo causato a terzi sia per colpa del personale addetto al servizio sia dalla gestione e manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni, lasciandone indenne e sollevato il Comune.

# Articolo 18

# Riconsegna degli impianti e della banca dati

1. Alla scadenza del contratto, il Concessionario riconsegna al Comune, in piena efficienza e manutenzione, gli impianti delle pubbliche affissioni, di cui ai prospetti di consistenza e di consegna fatti all'inizio della concessione e relative aggiunte.
2. Il Concessionario risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, derivanti da cattiva manutenzione. Alla scadenza del contratto, la proprietà di diritto di tutti i quadri, cartelli, stendardi e di ogni altra installazione immessa in servizio nel corso della concessione, viene devoluta al Comune, senza corresponsione al concessionario di alcun compenso o indennità.
3. Alla scadenza del contratto, il concessionario consegna al Comune copia dell’archivio di cui al seguente articolo 19.
4. A garanzia di tali obbligazioni, la cauzione viene svincolata solo successivamente alla consegna della banca dati e alla riconsegna degli impianti, previa attestazione in ordine alla assenza di danni da effettuarsi da parte del tecnico comunale, in contraddittorio con il concessionario.

# Articolo 19

# Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario, con il presente capitolato, si obbliga in particolare a:
   1. applicare il decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
   2. applicare il Regolamento per l’applicazione dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
   3. applicare le tariffe approvate dalla Amministrazione Comunale;
   4. ricevere e rispondere, a proprie spese, agli eventuali reclami degli utenti, inviando immediatamente all’Amministrazione Comunale copia sia degli stessi reclami sia delle deduzioni;
   5. effettuare a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti delle pubbliche affissioni come indicato all’articolo 16 del presente capitolato;
   6. sostenere gli eventuali canoni, corrispettivi o oneri fiscali relativi agli impianti delle pubbliche affissioni;
   7. subentrare in tutti i diritti e negli obblighi del Comune, limitatamente a quelli previsti nel Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507;
   8. gestire il servizio di accertamento e di riscossione della imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni secondo le norme legislative e regolamentari vigenti;
   9. partecipare, quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo del Comune, alle procedure di contenzioso tributario instaurate dai contribuenti in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, fornendone idonea comunicazione al Comune al fine di poter gestire al meglio eventuali rapporti con i contribuenti interessati;
   10. inviare annualmente al domicilio dei contribuenti soggetti all'imposta di pubblicità il modulo di conto corrente compilato con gli importi richiesti unitamente a quanto indicato all’art. 14 del presente Capitolato; tale modulo dovrà essere spedito almeno 30 giorni prima della scadenza del pagamento;
   11. ricevere e registrare le dichiarazioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 507/93;
   12. costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, trasmettendo copia di tale archivio al Comune alla scadenza della concessione, con descrizione dei tracciati; al Comune dovrà essere fornito l’apposito software che consenta l’agevole lettura e conversione del suddetto archivio;
   13. attenersi alle norme legislative ed ai decreti emanati dal Ministero delle Finanze, in ordine alla tenuta dei registri e bollettari da utilizzare per la gestione del servizio, nonché per le modalità di riscossione del tributo;
   14. provvedere a proprie spese alla fornitura di tutti gli stampati, i registri, i bollettari ed ogni altro materiale necessario all’espletamento del servizio, escludendo ogni possibilità di richiesta di rimborso spese ai contribuenti se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
   15. ad applicare le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 26 aprile 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1994.

# Articolo 20

# Richieste di affissione

1. Le affissioni vengono effettuate, secondo le modalità di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 507/93 e del Regolamento Comunale, negli appositi spazi, esclusivamente dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, anche relativamente al contenuto del messaggio pubblicitario, esonerandone il Comune.
2. Ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del Decreto Legislativo n. 507/93 è consentita l'affissione diretta da parte di privati su spazi di loro pertinenza previo pagamento dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto.
3. Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario, il quale vi provvede senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.
4. E’ cura del Concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione.
5. E' cura del Concessionario provvedere alla affissione dei manifesti di convocazione di manifestazioni od iniziative di carattere politico o culturale entro i termini necessari per garantire l'informazione alla cittadinanza.
6. Nessun manifesto viene affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

# Articolo 21

# Affissioni d'urgenza

1. La maggiorazione, di cui all'articolo 22, comma 9, del decreto Legislativo n.507/93, per servizi d'urgenza, notturni e/o festivi, è attribuita a favore del Concessionario. Tale somma sarà versata direttamente sul conto corrente intestato al Concessionario e rendicontata all’Ente entro i termini di cui al successivo art. 34 del presente capitolato.
2. I servizi d’urgenza, notturni e/o festivi, devono essere espletati solo se espressamente richiesti, e previa informazione verbale delle maggiorazioni tariffarie che comportano.
3. Apposito avviso deve essere esposto all'interno degli uffici, in modo ben visibile al pubblico.

# Articolo 22

# Vigilanza e controlli

1. Il Concessionario è tenuto:
   1. a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune ritiene di eseguire o far eseguire, e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;
   2. a timbrare tutti gli avvisi con timbro a calendario da cui risulti la data di scadenza dell'affissione;
   3. ad istituire ed aggiornare un archivio informatico di tutte le operazioni in modo che siano facilitati i controlli e che si costituisca un archivio degli utenti sia della pubblicità che del servizio affissioni.

# Articolo 23

# Affissioni scadute

1. Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa; inoltre deve coprire completamente i manifesti scaduti, entro due giorni dalla scadenza, con nuovi manifesti o con fogli di carta.
2. I nuovi manifesti ed i fogli di carta devono essere di consistenza tale da impedire che si possano vedere i manifesti coperti, altrimenti il Concessionario è tenuto a rimuovere i manifesti scaduti.

# Articolo 24

# Affissioni abusive

1. Il Concessionario deve provvedere, senza indugio e comunque non oltre 3 giorni dal riscontro dell’abusivismo, alla copertura delle affissioni abusive secondo quanto disposto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 507/93 e dal Regolamento.
2. Il Concessionario deve informare il Comune delle eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di affissioni, per i provvedimenti del caso.

# Articolo 25

# Rimozione impianti pubblicitari abusivi

1. Il Concessionario, su ordine dell’Amministrazione comunale, procede alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, senza indugio e comunque entro il termine fissato dall'Amministrazione, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 507/93 e dal Regolamento, recuperando le spese di rimozione e di custodia, nonché l’imposta di pubblicità dovuta con sanzioni ed interessi, dall’autore della violazione.
2. Nessun compenso è dovuto dal Comune per l’attività di rimozione svolta dal Concessionario.
3. Il Concessionario deve denunciare al Comune le eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, per i provvedimenti del caso.
4. Il Concessionario deve provvedere alla custodia degli impianti rimossi.

# Articolo 26

# Servizi gratuiti

1. Il Concessionario provvede, a propria cura e spesa, a tutte le affissioni degli avvisi e manifesti del Comune (ivi compresi quelli inerenti le attività artistiche, culturali, teatrali e sportive, organizzate in via esclusiva o comunque patrocinate dal Comune) e delle altre Autorità ed Amministrazioni Pubbliche, la cui affissione sia esente dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 507/1993.

# Articolo 27

# Penalità relative al servizio di pubbliche affissioni

1. Qualora il Concessionario prolunghi l'affissione oltre il tempo per il quale fu concessa e non copra i manifesti scaduti con nuovi manifesti o con fogli di carta, in violazione a quanto contenuto nel precedente articolo 23, incorre nella penale di Euro 15,00 per ogni manifesto e per ogni giorno di ritardo, a partire dal terzo giorno successivo a quello della scadenza.
2. Il Concessionario è pure passibile della penalità Euro 20,00 per ogni manifesto non affisso, senza pregiudizio dell'azione di danni che venisse fatta dai privati e con obbligo di tenere sollevato il Comune da ogni responsabilità.
3. Per ogni manifesto affisso fuori dagli appositi spazi senza speciale autorizzazione del Comune, la penale è pari ad Euro 30,00.
4. Qualora il Concessionario affigga manifesti senza il timbro a calendario è passibile di una penale di Euro 50,00 per ogni manifesto, salva la facoltà del Comune di disporre l'immediata rimozione dei manifesti, senza che i committenti possano verso il Comune avanzare pretese di sorta.
5. Qualora il Concessionario non ottemperi all’invito dell’Amministrazione Comunale di sostituzione degli impianti di pubblica affissione, secondo quanto previsto nell’art. 16 del presente capitolato, la penale è di Euro 200,00 per ogni impianto non sostituito o ripristinato.

**TITOLO III: DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO LA CONCESSIONE DEL**

**SERVIZIO PER L’ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLA TASSA**

**PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

# Articolo 28

# Gestione del servizio

1. La gestione del servizio della tassa occupazione permanente e temporanea degli spazi ed aree pubbliche è unica e inscindibile ed è affidata in esclusiva al Concessionario.
2. Il Concessionario assume la veste di Funzionario Responsabile ai sensi dell’art. 54, comma 3, del decreto legislativo 507/1993.
3. La gestione del servizio deve essere assolta con l’osservanza delle disposizioni del presente capitolato, delle norme contenute nel decreto legislativo 507/1993 e successive modificazioni, del regolamento per l’applicazione della TOSAP e del regolamento comunale IUC, limitatamente alla parte relativa alla Tassa Rifiuti giornaliera (TARIG).
4. Gli uffici comunali competenti, che rilasceranno le concessioni o le autorizzazioni di occupazioni, dovranno trasmettere copia delle stesse al Concessionario per la verifica della tassa, a breve termine dal rilascio stesso, e la rispondenza della reale occupazione effettuata.

# Articolo 29

# Obblighi del Concessionario

* + - 1. Il Concessionario, con il presente capitolato, si obbliga in particolare a:

1. applicare il decreto legislativo 15/11/1993 n. 507 e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
2. applicare il Regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
3. applicare il regolamento IUC, limitatamente alla parte relativa alla Tassa Rifiuti giornaliera (TARIG);
4. applicare le tariffe approvate dall’Amministrazione Comunale;
5. ricevere e rispondere, a proprie spese, agli eventuali reclami degli utenti, inviando immediatamente all’Amministrazione Comunale copia sia degli stessi reclami sia delle deduzioni;
6. subentrare in tutti i diritti e negli obblighi del Comune, limitatamente a quelli previsti nel Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507;
7. partecipare, quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo del Comune, alle procedure di contenzioso tributario instaurate dai contribuenti in materia di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, fornendone idonea comunicazione al Comune al fine di poter gestire al meglio eventuali rapporti con i contribuenti interessati;
8. inviare annualmente al domicilio dei contribuenti soggetti al tributo il modulo di conto corrente compilato con gli importi richiesti unitamente a quanto indicato all’art. 14 del presente Capitolato; tale modulo dovrà essere spedito almeno 30 giorni prima della scadenza del pagamento;
9. costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, trasmettendo copia di tale archivio al Comune alla scadenza della concessione, con descrizione dei tracciati; al Comune dovrà essere fornito l’apposito software che consenta l’agevole lettura e conversione del suddetto archivio;
10. attenersi alle norme legislative ed ai decreti emanati dal Ministero delle Finanze, in ordine alla tenuta dei registri e bollettari da utilizzare per la gestione del servizio, nonché per le modalità di riscossione del tributo;
11. provvedere a proprie spese alla fornitura di tutti gli stampati, i registri, i bollettari ed ogni altro materiale necessario all’espletamento del servizio, escludendo ogni possibilità di richiesta di rimborso spese ai contribuenti se non nei casi espressamente previsti dalla legge;

# Articolo 30

**Vigilanza e controlli**

1. Il Concessionario è tenuto a:

a) sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune ritiene di eseguire o far eseguire, e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;

b) impiegare registri e bollettari timbrati dal Comune prima dell’uso;

c) tenere costantemente aggiornato uno schedario delle occupazioni di suolo pubblico permanente;

d) denunciare al Comune le eventuali infrazioni alle disposizioni vigenti in materia di Tassa occupazione suolo ed aree pubbliche, per i provvedimenti del caso.

**TITOLO IV: DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER L’ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO OCCUPAZIONE BANCHI MERCATO COPERTO**

# Articolo 31

# Gestione del servizio

1. La gestione del servizio si riferisce all’attività di accertamento e riscossione del diritto di occupazione ed uso dei banchi liberi situati nel mercato coperto comunale.
2. Il Concessionario svolge l’attività di cui al precedente comma 1 quotidianamente presso il mercato coperto comunale.
3. Nel Comune di Copertino si effettua un mercato infrasettimanale il giorno di martedì presso zona Gelsi. Esiste inoltre il mercato coperto giornaliero (fitto banchi) che vede una media giornaliera di n. 2 occupanti.

# Articolo 32

# Obblighi del Concessionario

Il Concessionario, con il presente capitolato, si obbliga in particolare a:

1. applicare le tariffe approvate dall’Amministrazione Comunale;
2. ricevere e rispondere, a proprie spese, agli eventuali reclami degli utenti, inviando immediatamente all’Amministrazione Comunale copia sia degli stessi reclami sia delle deduzioni;
3. partecipare, quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo del Comune, alle procedure di contenzioso eventualmente instaurate dagli utenti;
4. provvedere a proprie spese alla fornitura di tutti gli stampati, i registri, i bollettari ed ogni altro materiale necessario all’espletamento del servizio, escludendo ogni possibilità di richiesta di rimborso spese ai contribuenti se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

**TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI A CARATTERE GENERALE**

# Articolo 33

# Responsabilità

1. Il Concessionario tiene completamente sollevato e indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto.
2. Il Concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza di responsabilità civile derivante dall'effettuazione del servizio con compagnia assicuratrice di primaria importanza secondo condizioni e massimali da sottoporre all'approvazione del Comune.
3. Il Concessionario deve predisporre a proprie spese gli stampati, i registri, i bollettari e quanto altro necessario per la gestione contabile dei tributi oggetto del Capitolato.

# Articolo 34

# Versamenti e Rendiconti contabili

1. Per tutte le tipologie di entrate di cui all’art. 1 del capitolato, con esclusione della maggiorazione prevista dall’art. 22 comma 9 del D.Lgs. 507/1993 di cui all’art. 21 del presente capitolato, la riscossione deve avvenire esclusivamente attraverso i conti correnti postali appositamente dedicati ed intestati al Comune di Copertino. Limitatamente alla occupazione banchi mercato coperto è consentita la riscossione diretta dal personale incaricato, con l’obbligo del riversamento nelle casse comunali ( e sul conto corrente postale dedicato) entro le 24 h lavorative successive.
2. Alla fine di ogni trimestre ed entro il termine di 20 giorni, il concessionario deve presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel periodo precedente, evidenziando:
3. l’importo lordo riscosso per ciascuna entrata in concessione;
4. l’aggio e il corrispettivo dovuto, al netto e al lordo degli oneri fiscali, distinto per ciascuna entrata in concessione.
5. Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle riscossioni anzidette non raggiunga il minimo garantito annuo, il concessionario è tenuto a versare al Comune – entro il 30 gennaio dell’anno successivo - un importo tale da raggiungere detto minimo contrattuale stabilito.
6. In tale evenienza il concessionario ha il diritto di trattenere, fino alla concorrenza della somma versata per integrazione al minimo garantito, le riscossioni relative a tributi già accertati nell'anno in cui le riscossioni non hanno raggiunto il minimo garantito e riscosse solo successivamente a causa di contestazioni, ricorsi, morosità ed altro.
7. Ai sensi dell’art. 233 D.Lgs. 267/2000, entro il 30 gennaio, deve essere presentato il conto giudiziale delle somme riscosse nell’anno precedente per ciascuna tipologia di entrata.

# Art. 35

**Liquidazione del corrispettivo annuo fisso e dell’aggio**

* + - 1. Il corrispettivo annuo fisso e l’aggio spettante al concessionario, determinati ai sensi dell’art. 5, sono liquidati dal Comune entro il giorno 20 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, previo ricevimento di regolare fattura e verifica del prospetto di rendiconto relativo al trimestre suddetto presentato nei termini di cui all’art. 34.

# Articolo 36

# Penalità comuni ai servizi

1. Per la mancata presentazione delle situazioni riepilogative di cui all’articolo 4 del D. M. 26 aprile 1994 (G. U. n. 130 del 6 giugno 1994) o per la mancata consegna al Comune degli archivi di cui agli articoli 19 e 29 del presente capitolato, il Concessionario è passibile della penale di Euro 2.000,00.
2. Per il mancato invio agli utenti, ai sensi dell’art. 14 e anche in assenza di obbligo di legge, dell’ avviso di scadenza per il pagamento annuale dell’imposta sulla pubblicità e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Concessionario è passibile della penale di Euro 1.500,00.
3. L’Amministrazione Comunale, per ogni altra inadempienza rilevata rispetto agli impegni assunti in sede di gara, agli obblighi previsti dal presente capitolato e dai Regolamenti Comunali, applicherà a danno del Concessionario una penale di Euro 250,00 elevabili al doppio in caso di recidiva.
4. Qualora le inadempienze di cui ai precedenti commi 1 e 2 si ripetessero tre volte in un anno è facoltà del Comune di dichiarare la decadenza del Concessionario ai sensi dell'articolo 41 del presente capitolato.
5. Le penalità sono comminate con provvedimento del Dirigente dell’Area AA.GG. e Fin. su proposta del Funzionario Responsabile del Servizio Tributi e notificate al Concessionario, il quale deve provvedere al pagamento nel termine di giorni 10 dalla notifica.
6. Qualora il concessionario, nel termine suddetto, non provveda al pagamento, il Comune procede al prelievo dalla cauzione di un importo equivalente alle penalità comminate e non pagate.

# Articolo 37

# Reintegro deposito cauzionale

1. Venendo, per qualsiasi causa, a diminuire la cauzione, il Concessionario deve reintegrarla entro 15 giorni, senza l'obbligo di ingiunzione o diffida da parte del Comune, pena la risoluzione del contratto per inadempimento e salvo il risarcimento dei danni.

# Articolo 38

# Divieto di cessione o subappalto del servizio

1. E' nulla la cessione del contratto a terzi ed è vietato il subappalto pena la immediata rescissione del contratto e del risarcimento dei danni e delle spese causate all’Amministrazione Comunale.

# Articolo 39

# Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato d'oneri si rinvia alle norme del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, e successive modifiche, ai regolamenti comunali, al D.M. Finanze del 26/04/1994 (Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche), alle norme vigenti in materia, nonché al Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.
2. Da ultimo si applicano, in quanto compatibili, le norme del capo VII del Titolo III del libro IV del Codice Civile.

# Articolo 40

# Controversie

1. Qualora, nel corso della concessione sorgano divergenze sull’interpretazione degli obblighi contrattuali e sull’esecuzione degli stessi da parte del Concessionario, la questione dovrà essere sottoposta all’Amministrazione Comunale per promuovere la composizione bonaria.
2. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, dovrà essere rimessa alla autorità giudiziaria competente per territorio (Tribunale di Lecce).

# Articolo 41

# Decadenza

1. Il Concessionario incorre nella decadenza della gestione nei casi disciplinati dall’art. 13 del D. M. 11.09.2000, n. 289.
2. In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta dell’Amministrazione di continuare la gestione del servizio in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall’esperimento della procedura di gara, con facoltà di richiedere un miglioramento delle condizioni, qualora ritenuto opportuno.
3. Nel caso di risoluzione del contratto per colpa del Concessionario, il Comune dà tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione dei servizi, prendendo possesso di tutti gli impianti, magazzini e uffici attinenti al servizio stesso, per il tempo strettamente necessario all’individuazione di un nuovo gestore. Il Comune si riserva la facoltà di quantificare i danni economici derivanti dalla risoluzione del contratto per colpa del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione definitiva.

# Articolo 42

**Clausola risolutiva espressa**

* + - 1. Ferma restando l’ipotesi di decadenza di cui al precedente articolo, il Comune, anche in presenza di un solo grave inadempimento, può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, nei seguenti casi:

1. Mancato reintegro della cauzione definitiva eventualmente escussa nel termine di 15 giorni dalla richiesta del Comune;
2. Interruzione, senza giusta causa, anche di uno solo dei servizi disciplinati dal presente capitolato;
3. Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente disciplinare.
4. In caso di risoluzione del contratto nel corso della concessione per causa imputabile al concessionario, si applicano le disposizioni previste dal precedente articolo.

# Articolo 43

# Spese di contratto

1. Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico del Concessionario.